Rinuncia

La rinuncia, espressa o tacita, alla dote deve essere motivata. Non è previsto alcun limite al numero di rinunce presentabili ed al numero di doti attivabili a seguito di rinunce.

Con la rinuncia, Regione Lombardia riconoscerà unicamente i servizi rendicontati prima della relativa comunicazione formale sul sistema informativo attraverso gli Allegati 13 e 14. Contestualmente a tale comunicazione il sistema informativo concluderà in automatico i servizi non rendicontati.

In caso di rinuncia tacita o espressa che coinvolge un percettore di strumento di sostegno al reddito /ammortizzatore sociale soggetto alla condizionalità, l'operatore è tenuto a comunicare la rinuncia al CPI di competenza per gli adempimenti connessi all'applicazione della condizionalità se previsti (*circolare di Regione Lombardia n. 6/2023 e ss.mm.ii*).

Per l'attivazione della nuova dote, a seguito di rinuncia espressa o tacita, si applicano le stesse procedure stabilite dall'Avviso per l'attivazione di una prima dote che prevedono **preliminarmente l'erogazione di un nuovo assesment e la sottoscrizione di un nuovo Patto di servizio**.

La nuova dote aperta a seguito di rinuncia:

- potrà essere attivata a condizione che la precedente dote sia conclusa (tutti i servizi risultino rendicontati/conclusi) e venga terminato il precedente Psp;
- dovrà coinvolgere operatori differenti rispetto ai precedenti in relazione all'esito positivo / negativo delle rendicontazioni dei servizi ad esclusione dei Centri per l'impiego che possono attivare o essere partner nella nuova dote;
- dovrà contenere tutti i servizi previsti dal Programma Gol;
- avrà una durata variabile in base dell'assegnazione del cluster ad esito dell'assessment;

Comunicazioni di rinuncia non tracciate sul sistema informativo non saranno ritenute valide. Non è permessa la procedura di rinuncia nel caso in cui uno dei servizi a risultato previsti dall'Avviso sia stato rendicontato (stato "pronto per la richiesta di liquidazione" o successivi).

Rinuncia espressa

La rinuncia espressa è comunicata/presentata direttamente dal destinatario dei servizi all'operatore che ha attivato la dote, mediante compilazione e sottoscrizione di apposita documentazione (Allegato 13). L'operatore provvede a darne conseguente comunicazione a Regione Lombardia attraverso il caricamento del modulo sul sistema informativo.

Qualora il destinatario della dote sia **un percettore di strumenti di sostegno al reddito/ammortizzatori sociali,** l'operatore, dopo aver acquisito e caricato a sistema la rinuncia sottoscritta dal destinatario, provvede a darne tempestiva comunicazione al CPI di competenza per gli eventuali adempimenti connessi all'applicazione della condizionalità (*circolare di Regione Lombardia n. 6/2023 ss.mm.ii*). Nelle more degli adeguamenti dei sistemi informativi, l'operatore trasmette tempestivamente al CPI via mail/pec, la

dichiarazione di rinuncia e i relativi documenti allegati se previsti. La rinuncia contiene infatti specifico riferimento al motivo che sarà oggetto di verifica da parte dei CPI. Nel caso in cui la rinuncia sia motivata dalla volontà di intraprendere un nuovo percorso dotale con altro operatore, il destinatario, per non incorrere nelle sanzioni previste dal sistema della condizionalità, dovrà attivare una **nuova dote GOL entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della rinuncia** e comunque entro e non oltre il termine massimo di fruizione dello strumento di sostegno al reddito/ammortizzatore sociale. Nel caso in cui la persona, in sede di sottoscrizione della rinuncia non abbia già individuato altro operatore cui rivolgersi per l'attivazione di una nuova dote, è opportuno che si rivolga al CPI di competenza per l'eventuale erogazione del servizio di assessment e la sottoscrizione del nuovo PSP e per l'attivazione della nuova dote anche per il tramite di altri operatori accreditati o per una presa in carico ed erogazione di servizi al lavoro propri del CPI stesso.

Il CPI è tenuto a valutare l'effettiva attivazione del soggetto entro il termine sopraindicato ai fini dell'applicazione della condizionalità.

A differenza della rinuncia tacita, che si perfeziona a seguito della notifica che avviene attraverso il sistema informativo SIUL, dell'applicazione della sanzione della decadenza da parte del CPI, la rinuncia espressa si perfeziona con la presa d'atto della comunicazione di rinuncia espressa del destinatario, a prescindere dall'eventuale assunzione di provvedimenti sanzionatori a carico dei CPI, cui pertanto non compete l'onere di trasmissione degli stessi all'operatore che ha segnalato la rinuncia.

L'attivazione di una nuova dote a seguito di rinuncia espressa non è soggetta ad alcun vincolo temporale, fatto salvo il permanere dei requisiti di accesso del destinatario

Rinuncia tacita

La rinuncia tacita è comunicata/formalizzata dall'operatore tramite il sistema informativo (Allegato 14).

La rinuncia tacita si verifica nel caso in cui il destinatario non abbia partecipato alle attività previste nel PIP e/o non risulti più raggiungibile da parte dell'operatore stesso.

Qualora il destinatario della dote sia un percettore di strumenti di sostegno al reddito/ammortizzatori sociali l'operatore applicherà le procedure previste dalla circolare regionale n. 6/2023 e ss.mm.ii. In particolare, dovrà segnalare il verificarsi dell'evento al CPI di competenza per gli adempimenti del caso. L'operatore formalizzerà la **rinuncia tacita unicamente alla ricezione per il tramite del sistema informativo SIUL, della notifica dell'evento di decadenza conseguente all'applicazione della condizionalità da parte del CPI**. Ricevuta tale notifica **di decadenza,** l'operatore procede a formalizzare la rinuncia a sistema. [1]

Nel caso in cui il destinatario NON sia percettore di strumenti di sostegno al reddito/ammortizzatori sociali, l'operatore deve effettuare, in maniera tracciabile, (a titolo esemplificativo: mail, PEC, raccomandata A/R, ecc), i tentativi messi in atto per contattare l'utente. Trascorsi 30 giorni di calendario dalla prima comunicazione, l'operatore procederà alla rinuncia tacita senza alcuna comunicazione al CPI di competenza.

L'attivazione di una nuova dote a seguito di rinuncia tacita non è soggetta ad alcun vincolo temporale, fatto salvo il permanere dei requisiti di accesso del destinatario

[1] Qualora il destinatario, in coerenza con il regime di applicazione graduale delle sanzioni, a seguito della convocazione effettuata dal Cpi concordata con l'operatore accreditato, si presenti al nuovo appuntamento, potrà proseguire il percorso dotale.